



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°156 del 29 Aprile 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 73 della Società N.S. Pro Cosenza

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 81 S.G.S. del 18 Aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. PAPPATERRA Francesco fino al 18.09.2024; squalifica calciatore Sig. CIPOLLA Francesco Pio per una (1) gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni di cui in epigrafe argomentando che i tesserati sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro imputati.

In via preliminare va rappresentato che l'art. 137 C.G.S. statuisce che non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara per cui il reclamo, relativamente alla sanzione comminata al calciatore Cipolla Francesco Pio, va dichiarato inammissibile.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso, relativamente alla posizione del dirigente della Società N.S. Pro Cosenza Pappaterra Francesco, non possono porre in dubbio la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, nel caso di specie esaustivo e privo di errori logici, tenuto conto che lo stesso fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). In particolare, va chiarito che i fatti riportati in ricorso inerenti comportamenti asseritamente riferibili ad altri soggetti partecipanti alla gara non incidono sulla valutazione del comportamento tenuto dal dirigente Pappaterra Francesco.

Anche la sanzione, tenuto conto della pausa estiva, appare congrua ed adeguata.

P.Q.M.

1. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Cipolla Francesco Pio;
2. rigetta nel resto;
3. dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 74 della Società A.S.D. MELITO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 43 del 18 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara valevole per il Campionato Allievi Provinciale A.S.D. Melito – A.C.D. Bagnarese con il risultato di 0 - 3; ammenda di €200,00; disputa di una gara "a porte chiuse" con decorrenza immediata).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna le sanzioni in epigrafe chiedendo la ripetizione della gara, la riduzione dell'ammenda inflitta e la revoca della sanzione che ha disposto la disputa di una gara a porte chiuse, lamentando un errore tecnico dell'arbitro.

Sostiene, difatti, che nel corso del primo tempo della gara un calciatore della Bagnarese si infortunava battendo violentemente la testa sul terreno di gioco e perdendo i sensi. Il gioco si interrompeva per oltre 15 minuti fino a che il calciatore veniva condotto presso l'ospedale. Il direttore di gara riprendeva il gioco ed alla fine del primo tempo indicava solamente un minuto di recupero.

Ritiene questa Corte che dette argomentazioni non risultino pertinenti al fine di muovere censure alla decisione del giudice di primo grado che, al contrario, alla luce di quanto riportato dall'arbitro nel suo rapporto, va considerata assolutamente legittima ("al 41' del secondo tempo, in seguito alla rilevazione di un fuorigioco di un calciatore della squadra locale, uno spettatore entrava sul terreno di gioco spintonandomi violentemente e facendomi cadere a 2-3 metri di distanza. Tale circostanza mi procurava spavento e disagio psicologico che mi impedivano di portare a termine la gara con la sufficiente tranquillità per cui emettevo il triplice fischio di chiusura").

Alla luce delle su esposte valutazioni le sanzioni vanno confermate ed il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

1. rigetta il reclamo;
2. dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 75 della Società A.S.D. CAMPESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 153 del 24 aprile 2024 (inibizione dirigente Sig. Gullì Domenico fino al 26 giugno 2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Campese impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 153 del 24 aprile 2024 - ha inibito il dirigente Sig. Gullì Domenico fino al 26 giugno 2024.

In via preliminare va significato che la Società A.S.D. Campese ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 26.4.24 alle ore 15:52 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 26.4.24 alle ore 16:06.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 2.2.24 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il Campionato di Prima Categoria, in vigenza di tale regolamento, l'A.S.D. Campese non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate (tenuto anche conto della scadenza in giorno festivo, 25 aprile, del termine per proporre reclamo) per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

1. dichiara inammissibile il reclamo
2. dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi